



Prot. 301/vf

Como, 7 ottobre 2015

A tutti
I PERITI INDUSTRIALI
ISCRITTI ALL'ALBO

Loro sedi

CIRCOLARE 16/2015

CONVENZIONE CONFCOMMERCIO

In data 16 luglio 2015 ufficializzato con la conferenza stampa del 7 ottobre u.s. ha preso il via l'accordo territoriale di reciproca collaborazione tra il nostro Collegio provinciale e la Confcommercio Como.

In sostanza dal 1° gennaio 2016, e così con tacito rinnovo annuale, Confcommercio Como metterà a disposizione di tutti i periti in regola con l'iscrizione annuale all'albo provinciale, una serie di strumenti operativi, quali ad esempio:

1. l'invio dell'House Organ mensile "Il Faro";
2. l'invio della pagina giornaliera (newsletter) [Click@laNotizia](#) con notizie ed attività;
3. l'accesso all'area riservata del proprio sito web e alla documentazione ivi pubblicata;
4. il proprio CAT (Centro di Assistenza Tecnica) per la frequenza di corsi obbligatori e non inerenti la sicurezza e/o attività formative rivolte al personale dipendente, sia in alcuni casi gratuiti che a pagamento con scontistica riservata ai soci;
5. l'accesso preferenziale alla cooperativa Fidicomtur, per l'ottenimento di garanzie creditizie a favore degli iscritti al Collegio dei Periti Industriali di Como;
6. l'accesso preferenziale al patronato Enasco per quanto concerne i rapporti con l'INPS inerenti le posizioni individuali dei lavoratori dipendenti;
7. l'accesso ai servizi messi a disposizione dei soci, sia gratuiti che a pagamento con scontistica riservata ai soci, come ad esempio servizio paghe e servizio contabilità;
8. possibilità di usufruire degli sportelli gratuiti quali ad esempio: legale, digitale, bandi e finanziamenti, Franchising, Snag, Rai, Energia, Compravendite immobiliari e Start-Up;
9. possibilità di usufruire di importanti agevolazioni grazie alle innumerevoli convenzioni con alcune delle principali aziende italiane.

Questo obiettivo, che è frutto di un impegno economico a totale carico del Collegio (già compreso nella quota associativa di ogni iscritto), è uno dei tanti impegni che il Consiglio Direttivo si è prefissato per dare nuove opportunità operative a tutti gli iscritti provinciali.

A fronte di questa reciproca collaborazione, alcuni iscritti del Collegio provinciale, hanno offerto la propria professionalità gratuitamente al fine di attivare ed implementare gli sportelli tecnici già in essere in Confcommercio ed a favore sempre di tutti gli iscritti ed estesi a tutti i cittadini.

DAL COLLEGIO

Detrazione 65, il bonus è ammesso anche per le società e per tutti gli immobili, compresi quelli affittati e non strumentali
CTR Lombardia
Sent. 15.06.2015, n. 2692

L'intero documento verrà messo a disposizione di tutti gli iscritti sul sito del Collegio alla pagina SERVIZI - CONVENZIONI

http://www.peritiindustrialicomo.com/pic/jupgrade/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=701&Itemid=284

La detrazione fiscale del 65% per gli interventi di **riqualificazione energetica** può essere applicata anche alle società sugli immobili locati e comunque **non strumentali**. A chiarirlo è una recente **sentenza della Ctr (Commissione tributaria regionale) della Lombardia 2692/2015** che ha bocciato il parere dell'Agazia delle Entrate.

La sentenza in esame riguarda il **ricorso di una società contro l'Agazia delle Entrate**, che aveva emesso una cartella esattoriale per recuperare gli importi detratti dalla società a seguito della riqualificazione energetica di 3 immobili di proprietà, alcuni dei quali non strumentali per l'attività svolta.

Secondo l'Agazia, gli **immobili concessi in locazione non possono usufruire della detrazione del 65%** in quanto viene meno il requisito della strumentalità. **Di parere contrario è invece la Ctr della Lombardia** che, con la Sentenza 2692/2015, afferma che il bonus energetico spetta **anche alle società per gli immobili non strumentali**, sottolineando che nella norma **non vi è alcun richiamo al requisito di "strumentalità" degli immobili per la richiesta di detrazioni fiscali**.

In definitiva, la **detrazione 65 spetta anche per immobili non strumentali**.

<http://www.ancetaranto.it/cms/images/stories/news/ARCHIVIO/21/G/sentenza%20della%20ctr%20lombardia%20n.2692%20del%2015%20giugno.pdf>

Abuso edilizio, il Tar Campania chiarisce quando è possibile applicare una sanzione pecuniaria in luogo della demolizione
TAR CAMPANIA
Sent. 04.09.2015, n. 4289

Una nuova Sentenza del Tar Campania stabilisce quando è possibile la sanzione al posto della demolizione.

La sentenza riguardava un ricorso di un privato nei confronti di un Comune che aveva disposto dapprima l'annullamento in autotutela della concessione edilizia e successivamente la demolizione delle opere rimaste prive di titolo abilitativo edilizio.

Il Tar rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore dell'Amministrazione resistente.

In particolare, i giudici amministrativi ricordano che **"la fiscalizzazione dell'abuso edilizio può riguardare solamente vizi formali e procedurali e non vizi sostanziali, nonché le ipotesi in cui soltanto una parte del fabbricato sia abusiva e nel contempo risulti obiettivamente verificato che la demolizione di tale parte esporrebbe a serio rischio la residua parte legittimamente assentita"**.

L'applicabilità della sanzione pecuniaria, inoltre, è subordinata alla **dimostrazione dell'impossibilità di effettuare la demolizione senza danno per la parte eseguita in conformità**.

Al riguardo, ricordiamo che l'art. 38 del **testo unico sull'edilizia (DPR 380/2001)**, in merito agli interventi eseguiti in base a permesso annullato, prevede che **"in caso di annullamento del permesso, qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'agenzia del territorio, anche sulla base di accordi stipulati tra quest'ultima e l'amministrazione comunale"**.

Condono edilizio e limiti volumetrici: non è possibile condonare se l'abuso supera il 30% della volumetria assentita o 750 m³, a prescindere dalla destinazione
Cass. 22.07.2015, n. 31955

Il **limite volumetrico di 750 metri cubi** per il condono edilizio, previsto dalla legge 724/1994 (secondo condono), è **applicabile a tutte le opere**, senza distinzione tra residenziali e non.

Così si è espressa la Corte di Cassazione circa una domanda di concessione in sanatoria e relativi limiti volumetrici consentiti.

Condono edilizio e limiti volumetrici della legge 724/1994

La legge 724/1994 introduce un nuovo condono edilizio per le opere realizzate successivamente al condono del 1985.

In particolare il nuovo condono è applicabile in base a 3 diversi criteri relativi a:

1. **tempo**, ossia alle opere realizzate entro il **31 dicembre 1993**
2. **stato dei lavori**, ossia alla opere che risultano **ultimate**
3. **limiti dimensionali**, ossia alle opere i cui limiti dimensionali **non eccedano una volumetria di 750 metri cubi** ovvero gli ampliamenti **non superiori al 30%** della volumetria assentita

Condono edilizio e Sentenza Cassazione 31955/2015

Il caso in esame riguarda la domanda di sanatoria relativa a un manufatto a **destinazione commerciale** con volumetria **superiore a 750 m³**, edificato ex novo in zona sottoposta a vincolo ambientale.

Il Comune formulava il relativo **diniego e ne ordina la demolizione**.

Il responsabile dell'abuso propone ricorso, sostenendo che il limite volumetrico di 750 m³ fissato dalla **legge 724/1994** (art. 39, comma 1) non sarebbe valido se riferito agli immobili ad uso non abitativo.

Nel ricorso esposto viene fatto esplicito richiamo alla **Circolare 2241/1995** del Ministero dei Lavori Pubblici secondo cui il limite volumetrico per l'ammissibilità della sanatoria si applicherebbe alle costruzioni abusive a carattere residenziale e non a quelle destinate ad altri usi.

Ad ulteriore sostegno, una pronuncia della **Cassazione (9598/2012)** in cui si affermava che il limite volumetrico dei 750 m³ sia attuabile solo alle costruzioni residenziali.

Pertanto, a detta del ricorrente, la sanatoria doveva essere concessa in quanto l'immobile in oggetto ha destinazione commerciale e non residenziale.

Di parere contrario è la **Corte di Appello** secondo cui il limite volumetrico di 750 m³ (di cui alla legge 724/2015) è **applicabile anche agli immobili aventi destinazione non residenziale**.

Oltre ad escludere ogni efficacia vincolante della Circolare ministeriale, ha sottolineato che, da una puntuale lettura dell'art. 39 della legge 724/1994, si evince che nell'individuare gli immobili oggetto di sanatoria non si effettua alcuna distinzione in relazione alla destinazione degli stessi. **La distinzione sulla destinazione d'uso delle opere riguarda solo il calcolo della sanzione**.

In conclusione la Cassazione ha **respinto il ricorso** e confermato la validità dell'**ordine di demolizione** in quanto, indipendentemente dalla destinazione dell'edificio, **non è possibile ottenere il condono edilizio se l'abuso supera il 30% della volumetria originaria o i 750 metri cubi**.

<https://collegiogeometrimb.egnyte.com/dl/ul5WHpjrH4>

Durata permesso di costruire, in quali casi la proroga è sempre dovuta?

TAR PIEMONTE
Sent. 31.07.2015,
n. 1304

La durata del permesso di costruire deve essere valutata considerando se è intervenuta la proroga automatica del titolo abilitativo prevista dal Decreto del Fare.

Questo quanto chiarito nella sentenza del Tar Piemonte 1304/2015.

Durata permesso di costruire, la proroga introdotta dal Decreto del Fare

Il DL 69/2013 (*Decreto del Fare*) ha introdotto una **proroga di 2 anni dei termini di inizio e fine lavori dei titoli abilitativi** rilasciati o comunque formati

prima del 22 giugno 2013 (entrata in vigore del decreto), al fine di fronteggiare la crisi del settore delle costruzioni.

Si tratta di una *proroga speciale* dell'efficacia dei titoli abilitativi, che si differenzia dalla cosiddetta proroga ordinaria (prevista all'art. 15 del DPR 380/2001), in quanto non occorre specificare alcuna motivazione o attendere un provvedimento di concessione, ma effettuare una semplice comunicazione.

La proroga non ha valore se:

- i termini non sono già decorsi al momento della comunicazione
- i titoli abilitativi non sono in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati

Durata permesso di costruire, la sentenza del Tar Piemonte 1304/2015

Nel caso in esame, un'impresa costruttrice presenta ricorso al Tar Piemonte chiedendo l'annullamento del provvedimento con il quale il **Comune aveva disposto la decadenza del permesso di costruire** relativo alla realizzazione di 6 unità immobiliari.

Ecco come si erano svolti i fatti.

Il Comune autorizzava la realizzazione delle unità immobiliari con il permesso di costruire del **29 settembre 2008**.

Su istanza dell'impresa, il termine per l'inizio dei lavori veniva prorogato al **29 settembre 2010** e la formale comunicazione di inizio lavori veniva trasmessa al Comune il **21 settembre 2010**.

L'impresa comunicava al Comune la proroga del termine di conclusione dei lavori, ai sensi dell'articolo 30 del Decreto del Fare, dal momento che la costruzione delle villette era stata interrotta e ripresa soltanto nel mese di agosto 2013.

Il Comune **respingeva l'istanza di proroga** e dichiarava la **decadenza del permesso di costruire**.

L'impresa costruttrice presenta ricorso al Tar Piemonte che lo accoglie e annulla la decisione del Comune.

In particolare i giudici ricordano che *“salva diversa disciplina regionale, previa comunicazione del soggetto interessato, sono prorogati di due anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori [...] come indicati nei titoli abilitativi rilasciati o comunque formati precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati.”*

Da sottolineare che la proroga è dovuta: trattandosi di **proroghe automatiche che non necessitano di un recepimento espresso**.

In conclusione, i giudici hanno sentenziato che prima di dichiarare la decadenza del permesso di costruire, l'Amministrazione è tenuta a verificare se è intervenuta la proroga dei titoli abilitativi prevista dal Decreto del Fare.

http://www.ancetaranto.it/cms/images/stories/news/ARCHIVIO/21/G/tar%20piemonte%201304_2015.pdf

Modelli unici edilizia, arriva la super DIA 2015

Dopo il via libera ai modelli unici per l'edilizia SCIA, permesso di costruire, CIL e CILA, è la volta della **super DIA** (denuncia di inizio attività alternativa al permesso di costruire).

La **Conferenza unificata** delle Regioni e delle Province autonome, infatti, ha approvato il **16 luglio 2015 il nuovo modello unificato** che dovrà essere utilizzato su tutto il territorio nazionale.

Le Regioni entro 90 giorni dall'adozione in sede di Conferenza unificata, ove non abbiano già provveduto, adegueranno la modulistica in relazione alle specifiche normative regionali e di settore.

Pertanto, entro il **14 ottobre 2015** sarà **obbligatorio utilizzare il nuovo modello standard**.

L'adeguamento è vincolante per le **Regioni a statuto ordinario**, mentre è opzionale per le tutte le Regioni a statuto speciale.

Inoltre, i nuovi modelli saranno adottati dalle Regioni che abbiano già previsto l'utilizzo della super DIA in alternativa al permesso di costruire (come ad esempio Lazio, Lombardia, Piemonte, Liguria, etc.).

I modelli non saranno adottati dalle Regioni in cui non è previsto l'uso della super DIA, come ad esempio Toscana ed Emilia Romagna.

Quando è possibile usare la super DIA 2015

Gli interventi che si potranno eseguire con super DIA sono quelli indicati dall'articolo 22 comma 3 del *DPR 380/2001 (Testo unico edilizia)*.

La super DIA va presentata al SUE (sportello unico edilizia) oppure, per le attività produttive, al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) di competenza.

Ecco gli interventi per cui è possibile utilizzare la super DIA (nelle Regioni che lo prevedono):

- interventi di **nuova costruzione** o di **ristrutturazione urbanistica** qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati
- interventi di **nuova costruzione** qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni planovolumetriche
- interventi di **ristrutturazione edilizia** previsti dall'art. 10, comma 1 lettera c del DPR 380/2001

Nuovo modello super DIA 2015

Nel nuovo modello super DIA, il professionista abilitato deve compilare una serie di informazioni e dati relativi all'immobile e alla tipologia di lavori da eseguire.

In particolare, occorre definire:

- a. titolare dell'intervento
- b. presentazione della denuncia di inizio attività
- c. qualificazione dell'intervento
- d. localizzazione dell'intervento
- e. opere su parti comuni o modifiche esterne
- f. descrizione sintetica dell'intervento
- g. regolarità urbanistica e precedenti edilizi
- h. calcolo del contributo di costruzione
- i. tecnici incaricati
- j. impresa esecutrice
- k. diritti di terzi
- l. rispetto delle norme sulla privacy

Occorre quindi compilare una check-list sulla documentazione già disponibile e allegata riguardante:

- soggetti coinvolti
- ricevuta di versamento diritti di segreteria
- copie documenti di identità
- documenti relativi alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
- dichiarazioni di assenso
- modello Istat
- calcolo preventivo del contributo di costruzione
- notifica preliminare
- documentazione fotografica
- relazioni sul superamento delle barriere architettoniche
- progetto impianti
- relazione sui consumi energetici
- documentazione di impatto acustico

Distanze tra edifici, quali interventi devono sempre rispettarle?

Cass. 20.08.2015,
n. 17043

- autodichiarazioni varie
- pareri preventivi vari
- autorizzazione sismica
- relazione geologica
- relazione geotecnica
- autorizzazioni e pareri vari in caso di vincoli

<http://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2015/07/nuova-super-dia.pdf>

Ecco una nuova sentenza sul rispetto delle **distanze tra edifici**.

E' la volta della **sentenza 17043/2015 della Cassazione** che fornisce opportuni chiarimenti circa l'esatta **classificazione degli interventi edilizi**, al fine di poter determinare quali sono tenuti a rispettare le distanze minime consentite tra due costruzioni.

Distanze tra edifici, sentenza Cassazione 17043/2015

Il caso in questione riguarda la realizzazione di un'opera, identificata come demolizione e ricostruzione di un preesistente fabbricato rustico in disuso, assentita nel 1998.

Il titolare della concessione realizzava l'opera in aderenza ad altro fabbricato confinante.

I proprietari dell'immobile confinante citavano il titolare, in quanto l'immobile realizzato, usufruendo di un bonus volumetrico del 30%, risultava più alto del preesistente e quindi violava le distanze minime.

In particolare, l'opera non sarebbe qualificabile né come intervento di **demolizione e ricostruzione** né come intervento di **ristrutturazione**.

La parte convenuta si difendeva sostenendo che in base al regolamento comunale, che prevede soglie massime d'incremento edilizio, l'opera in questione si potesse comunque classificare quale intervento di **ristrutturazione edilizia**, esonerandola dal rispetto delle distanze legali.

Il Tribunale di primo grado condannava il convenuto ad arretrare la costruzione di 5 m dal confine.

La Corte d'appello di Torino, con sentenza del 2008, in parziale riforma della decisione di primo grado, respingeva la domanda demolizione del fabbricato e compensava integralmente le spese tra le parti.

Il procedimento continua in **Cassazione**.

La Corte di Cassazione chiarisce i concetti di ristrutturazione, ricostruzione e nuova costruzione per il rispetto delle distanze tra edifici, specificando che:

- trattasi di **ristrutturazione** se gli interventi da realizzare comportano modifiche esclusivamente interne, mentre sussistono e rimangono inalterate le componenti essenziali dell'edificio, quali muri perimetrali, strutture orizzontali, copertura
- si parla di **ricostruzione** qualora siano venute meno, per evento naturale o per volontaria demolizione, dette componenti dell'edificio preesistente e l'intervento si traduce nell'esatto ripristino delle stesse, senza alcuna variazione rispetto alle originarie dimensioni dell'edificio e, in particolare, senza aumenti della volumetria
- in presenza di aumenti di superficie o di volume, si configura invece un intervento di una **nuova costruzione**

Gli interventi di **nuova costruzione** sono sottoposti alla disciplina in tema di distanze vigente; al contrario **le ristrutturazioni e le fedeli ricostruzioni sono esonerate** da tale obbligo.

I giudici di Cassazione precisano che la "ristrutturazione edilizia mediante ricostruzione di un edificio preesistente venuto meno per evento naturale o per volontaria demolizione, si attua, nel rispetto dell'art. 31, 1° comma, lett. d)

della legge n. 457/78, mediante interventi che comportino modificazioni esclusivamente interne dell'edificio preesistente, **senza aumenti di superficie o di volume**.

In caso di aumenti di volume, invece, si configura una nuova costruzione, sottoposta alla disciplina in tema di distanze, vigente al momento della medesima, e alla relativa tutela ripristinatoria, non essendo concesso ai **regolamenti locali di incidere, neppure indirettamente attraverso la previsione di soglie massime d'incremento edilizio**, sulle anzi dette nozioni normative e sui rimedi esperibili nei rapporti interprivati".

In definitiva, sulla base di tali considerazioni, **la Cassazione accoglie il ricorso** e dispone l'**abbattimento dell'edificio** ricostruito con incremento della volumetria, anche se il regolamento edilizio comunale non classificava tale intervento come nuova costruzione.

http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/17043_2015.pdf

Interventi di miglioramento sismico - ecco il nuovo modello obbligatorio
Circ. 30.04.2015, n. 15

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha disposto (Circolare 15/2015) l'obbligo per gli edifici storici di redigere la **scheda sinottica dell'intervento**, una scheda di sintesi che va ad integrare la documentazione da allegare alle richieste di autorizzazione.

L'edilizia storica, infatti, presenta specifiche ed elevate vulnerabilità strutturali nei confronti delle azioni sismiche; si è, infatti, verificato che ogni elemento architettonico di un edificio storico, anche se secondario e non strutturalmente portante, può influenzare la risposta strutturale in caso di sisma.

Pertanto, occorre maggiore cautela nell'autorizzare progetti che prevedono **interventi anche solo di tipo locale** (che influiscono anche solo localmente sul comportamento strutturale) di mitigazione del rischio sismico.

Interventi di miglioramento sismico, la Circolare 15/2015

Per gli **interventi "di riparazione o locali"** oppure **interventi più estesi su edifici storici**, a partire dal **primo settembre 2015** dovrà essere allegata alla documentazione progettuale da presentata per le autorizzazioni ed i pareri di legge **la scheda sinottica degli interventi**.

Particolare attenzione deve essere posta nella valutazione degli **interventi di manutenzione straordinaria** (secondo il DPR 380/2011) che prevedono le seguenti lavorazioni edili:

- realizzazione o modifiche di porte o finestre
- introduzione di pavimentazioni più pesanti
- modifica del manto di copertura
- modifiche della distribuzione dei tramezzi
- tracce o fori che riducono significativamente le sezioni resistenti

Tali interventi, infatti, anche quando non riguardano elementi portanti possono influire direttamente od indirettamente sul comportamento strutturale dell'edificio.

Interventi di miglioramento sismico, la scheda sinottica dell'intervento

Ecco il contenuto della **scheda sinottica** che il tecnico responsabile del procedimento deve compilare, in base a quanto disposto nel recente documento del Ministero:

- **sezione A**, riferita ai **dati generali** (indicazioni dell'immobile, la sua destinazione d'uso, posizione, contesto urbano, estensione dell'intervento, tipologia dell'intervento)
- **sezione B**, **interventi di manutenzione straordinaria** (in che misura l'intervento interessa la struttura portante, quali sono gli elementi interessati dall'intervento, gli esiti della verifica strutturale, una descrizione sintetica dell'intervento)

- **sezione C, interventi di miglioramento sismico** (indicatori di sicurezza ante e post operam)

<http://www.toscana.beniculturali.it/>

Publicata la Norma CEI 78-17 per la sicurezza delle cabine elettriche

È stata pubblicata la Norma CEI 78-17 che si applica a tutti gli impianti elettrici riguardanti le cabine elettriche M.T./M.T. e M.T./B.T., siano essi impianti dedicati alla produzione di energia elettrica siano essi impianti di utenze di tipo passivo.

La norma riguarda anche gli impianti di produzione di energia elettrica in Bassa Tensione parte di utenze connesse alla rete di Media Tensione.

Essa sostituisce la Norma CEI 0-15.

La sicurezza dei circuiti elettrici è l'obiettivo principale della nuova disposizione, che intende proporre un metodo manutentivo basato sull'individuazione di tutti i componenti da mantenere.

Per questa ragione, presenta una raccolta di schede di manutenzione e prescrizioni precise, relative anche ai sistemi di sicurezza deputati alla salvaguardia delle persone che operano sugli impianti elettrici e/o in loro prossimità (secondo la Norma CEI 11-27 e/o CEI 11-15) e degli stessi impianti elettrici.

Nuova Norma CEI 64-20 "Impianti elettrici nelle gallerie stradali"

E' stata pubblicata nel mese di agosto 2015 la nuova Norma CEI 64-20 "Impianti elettrici nelle gallerie stradali".

La Norma ha lo scopo di fornire i criteri da seguire per la progettazione, la realizzazione e la verifica degli impianti elettrici nelle gallerie stradali.

Si applica agli impianti elettrici di tutte le gallerie stradali, siano esse soggette o meno al controllo di prevenzione incendi; mentre non si applica alle gallerie stradali ancora in fase di scavo, alle gallerie ad uso esclusivamente militare e alle gallerie minerarie.

Le prescrizioni per la scelta dei componenti e delle modalità di installazione indicate nella Norma valgono per tutti gli ambienti ubicati all'interno della galleria o ad esso comunicanti.

Oltre a presentare alcune importanti definizioni inerenti alle gallerie stradali e alla loro alimentazione energetica, la Norma fornisce le prescrizioni dettagliate relative a:

- circuiti elettrici in bassa tensione, suddivisi in circuiti ordinari, di emergenza e di sicurezza;
- prescrizioni per la sicurezza, che indicano le misure di protezione da attuare nei confronti dei contatti (diretti e indiretti) e delle sovracorrenti;
- scelta ed installazione dei componenti elettrici, come i quadri elettrici o gli apparecchi di illuminazione;
- compatibilità elettromagnetica;
- verifiche iniziali e periodiche;
- rete di comunicazione, che include i requisiti minimi di controllo della distribuzione elettrica.

La Norma
CEI 64-8;V2:
nuova sezione per
circuiti ausiliari
e altri importanti
aggiornamenti

È a disposizione degli operatori la nuova Variante 2 alla Norma base CEI 64-8 "Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua".

Questa importante Variante alla Norma CEI 64-8 contiene la nuova Sezione 557 interamente dedicata ai circuiti ausiliari e la nuova Sezione 710 sulla sicurezza dei locali medici, oltre ad altre rilevanti modifiche ad articoli già esistenti e al recepimento della Sezione 718 "Communal facilities" della Norma CENELEC HD 670367-718.

La nuova Sezione 557 "Circuiti ausiliari" si applica a tutti i circuiti ausiliari, ad eccezione di quelli trattati dalle norme di prodotto e per installazioni specifiche. Il contenuto della sezione presenta indicazioni su termini e definizioni specifiche, prescrizioni per i circuiti ausiliari, caratteristiche dei cavi e dei conduttori, prescrizioni per i circuiti ausiliari utilizzati per le misure, considerazioni sul funzionamento e sulla sicurezza funzionale e sulla compatibilità elettromagnetica.

I numerosi aggiornamenti apportati alla Sezione 710 "Locali medici" riguardano prescrizioni di sicurezza impiantistica per la tutela dei pazienti sottoposti a trattamenti con apparecchi elettromedicali.

L'uso di apparecchi elettromedicali su pazienti che si trovino sottoposti a cure intensive richiede infatti un'elevata affidabilità non solo degli apparecchi ma anche degli impianti elettrici di ospedali, cliniche private, studi medici e dentistici, locali ad uso estetico e locali dedicati ad uso medico nei luoghi di lavoro.

La Variante 2 alla Norma CEI 64-8 include, inoltre, aggiornamenti agli Articoli:

- 512.1.5 "Compatibilità" riguardante i componenti elettrici che devono essere scelti in modo da non causare effetti nocivi sugli altri componenti elettrici e sulla rete di alimentazione;
- 701.55 "Apparecchi utilizzatori", nel quale viene chiarito quali sono gli apparecchi utilizzatori che possono essere installati.

Detrazioni fiscali
e condominio,
ecco come sanare
in mancanza del
codice fiscale

Agenzia Entrate
Risol. 27.08.2015,
n. 74

L'Agenzia delle Entrate risponde alla questione sollevata relativamente ad un **piccolo condominio senza codice fiscale**, su cui sono stati effettuati interventi edilizi.

Detrazioni fiscali e condominio, il caso in esame

Il caso in esame fa riferimento ad un edificio composto da sole 3 unità immobiliari distintamente accatastate su cui sono stati eseguiti interventi di ristrutturazione edilizia nei mesi di giugno e luglio 2014.

Le spese per tali lavori sono state sostenute **pro quota** da ciascuno dei condomini, che hanno provveduto **al pagamento** ciascuno con apposito bonifico dal proprio conto corrente, indicando **il proprio codice fiscale** e non quello del condominio, in quanto il condominio ancora non ne era provvisto.

Sul punto si era già espressa l'Agenzia delle Entrate con la *Circolare 11/E del 2014*, nella quale era stato precisato che in caso di interventi edilizi su parti comuni di un "condominio minimo", è necessario inserire il codice fiscale del condominio nel bonifico.

Detrazioni fiscali e condominio, la nuova risoluzione delle Entrate

Con la **Risoluzione 74/E/2015** l'Agenzia delle Entrate, pur confermando i precedenti chiarimenti, riconosce una possibile **sanatoria per le spese sostenute per interventi su un condominio che ancora non abbia fatto richiesta di attribuzione del codice fiscale**.

In particolare, viene riconosciuta la possibilità di accedere alle detrazioni fiscali del 50% a patto che **entro il termine della dichiarazione dei redditi dell'anno 2014** sia effettuato quanto segue:

- presentata all'Agenzia delle Entrate la **richiesta di attribuzione del codice fiscale** al condominio
- versata dal condominio (con il relativo codice fiscale già attribuito) la **sanzione minima di 103,29 euro** per omessa richiesta del codice fiscale, mediante F24
- inviata una **comunicazione** in carta libera all'Agenzia delle Entrate sull'ubicazione del condominio

Se tutte queste operazioni sono effettuate, i singoli condòmini potranno usufruire della detrazione fiscale.

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+ricolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2015/agosto+2015+risoluzioni/risoluzione+n.+74+del+27+agosto+2015/Risoluzione+n.+74E+del+27+agosto+2015.pdf>

Corso per la formazione dei tecnici incaricati delle verifiche di agibilità edifici a seguito di eventi sismici

E' pervenuta da parte dell'Ordine Ingegneri di Como la comunicazione circa la realizzazione di un corso avente per oggetto la formazione dei tecnici incaricati delle verifiche di agibilità edifici a seguito di eventi sismici.

Il corso, di notevole interesse è in grado di fornire tutte le informazioni per la compilazione delle schede AEDES attraverso "La gestione tecnica dell'emergenza sismica - rilievo del danno e valutazione dell'agibilità".

Per il bacino di utenza di utenza di Como, Lecco, Monza/Brianza e Sondrio la sede del corso è presso il Politecnico (sede di Lecco), il totale di ore di lezione è 57 + esame finale.

Il corso inizierà il 24 ottobre 2015 e terminerà il 17 dicembre 2015.

Il costo a carico del professionista iscritto è di euro 300 oltre iva.

Gli argomenti di rilievo, suddivisi in moduli riguardano:

- > il sistema di protezione civile - le gestione dell'emergenza
- > il comportamento delle strutture
- > la valutazione di agibilità - esercitazioni - provvedimenti

Gli interessati possono trasmettere la propria adesione alla mail segreteria@ordinglc.it

Iscrizione Albo professionale e dipendenti PA: la quota annuale è a carico dell'Ente se la professione è esercitata esclusivamente in suo favore
Cass. 16.04.2015, n. 7776

L'Amministrazione deve rimborsare ai propri dipendenti pubblici il contributo di iscrizione annuale all'Albo professionale, se esiste un vincolo di esclusività a favore dell'Ente per le attività svolte.

A chiarirlo è il CNAPPC (Consiglio nazionale degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori) con la **Circolare 23 luglio 2015, n. 98**, che fornisce delucidazioni sulla **Sentenza di Cassazione del 16 aprile 2015, n. 7776**, a seguito delle numerose richieste di chiarimento pervenute.

Il principio generale che emerge dalla recente Sentenza è che se l'esercizio della professione è svolto nell'interesse esclusivo dell'Ente in qualità di datore di lavoro, il pagamento della tassa di iscrizione all'Albo del dipendente è a carico dell'Ente stesso.

Inoltre, se il pagamento è stato effettuato dal dipendente, l'Ente datore di lavoro è tenuto a rimborsare il dipendente di quanto anticipato per l'iscrizione all'Albo.

Iscrizione Albo professionale e contenuto della Sentenza 7776/2015.

**Sicurezza
ascensori, ecco
come proteggerli
grazie al
vademecum
SUVA con le
regole d'oro per
garantire
l'incolumità dei
lavoratori**

La Sentenza in esame riguarda il ricorso proposto dall'Inail nei confronti della Sentenza della Corte d'Appello, che aveva accolto la domanda di rimborso di un dipendente Inps, relativamente alla quota versata al Consiglio dell'Ordine degli Architetti per il periodo in cui era stato dipendente dell'Ente.

La Corte rigetta il ricorso e condanna l'Inps al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione.

Al riguardo viene affermato che qualora sussiste il **vincolo di esclusività**, ossia l'iscrizione all'Albo è funzionale esclusivamente allo svolgimento dell'attività professionale resa nell'ambito di una prestazione di lavoro dipendente, la relativa **tassa deve gravare sull'Ente** che beneficia in via esclusiva dei risultati derivanti dalla attività.

http://www.ordias.marche.it/wp-content/uploads/2015/05/1874_15-all.to-1-Sentenza-della-Cassazione-.pdf

Nell'ambito dell'attività di prevenzione, il SUVA (Ente previdenziale svizzero) ha predisposto un utile vademecum informativo rivolto ai datori di lavoro, responsabili della sicurezza sul lavoro e soprattutto agli installatori di ascensori.

La pubblicazione, grazie all'ausilio di immagini e schede esplicative, illustra le regole basilari da rispettare per garantire l'incolumità dei lavoratori durante le operazioni di installazione degli ascensori.

Ecco le regole:

1. **pianificare** accuratamente i lavori
2. utilizzare i **dispositivi di protezione individuale** (DPI)
3. evitare i **rischi di caduta dall'alto**
4. **protegersi** dalle parti mobili dell'impianto
5. disattivare e **mettere in sicurezza** l'impianto
6. attenersi alla **procedura** per accedere al vano di corsa
7. in caso di esercizio normale **non stare sul tetto della cabina**
8. **non manipolare** i dispositivi di protezione
9. trasportare in sicurezza i **carichi**
10. utilizzare correttamente la **piattaforma di lavoro**

[https://extra.suva.ch/suva/b2c/b2c/start.do;jsessionid=qc6-c4Dtxmzc7x0Pkv9gSj3oVUwEUAFXdT4e_SAPZkU9gmIFeQIgObEx-XMc6OJ6;saplb_*\(12EE507409720\)507409751](https://extra.suva.ch/suva/b2c/b2c/start.do;jsessionid=qc6-c4Dtxmzc7x0Pkv9gSj3oVUwEUAFXdT4e_SAPZkU9gmIFeQIgObEx-XMc6OJ6;saplb_*(12EE507409720)507409751)

**CERCO/OFFRO
LAVORO**

PERITO INDUSTRIALE MECCANICO iscritto all'albo si offre come collaboratore PART TIME

Riferimenti: mail massimilianofofornai@libero.it Cell. 338.1007107

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(Per. Ind. Orazio Spezzani)

